

*Art. 17 bis – Rappresentante dei liberi professionisti*

1. Il Consigliere chiamato a rappresentare le libere professioni è designato dai Presidenti degli ordini professionali operanti nel territorio provinciale convocati allo scopo in apposita consulta dal Segretario Generale dell'Ente camerale in concomitanza con l'invio alle organizzazioni imprenditoriali delle richieste di designazione degli altri consiglieri.

Il soggetto designato deve essere iscritto ad uno degli ordini professionali rappresentati e la designazione viene operata con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Qualora alla prima votazione nessun professionista consegua la maggioranza dei voti, verrà designato colui che riceverà il maggior numero di voti nella votazione tra i due candidati in precedenza più votati.